

Lo investe con la macchina a seguito di ingiuria: anche per il delinquente abituale i motivi sono futili.

Trib. Milano, Sez. X, Pres. Est. La Rocca, sent. 30.9.2015 (dep. 13.10.2015)

Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi (art. 61 n. 1 c.p.) occorre una oggettiva sproporzione tra lo stimolo esterno che origina l'impulso delittuoso e la sua effettiva manifestazione materiale. Il giudizio sulla futilità del motivo non può peraltro avere come parametro impropri "agenti modello", ma va ancorato agli elementi del caso concreto, tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto agente, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa.

(Fattispecie in cui l'imputato, già dichiarato delinquente abituale e con plurimi precedenti penali a base violenta, a seguito di un'ingiuria profferita nei suoi confronti da altro soggetto fuori da un bar, dopo essersi messo alla guida della sua autovettura, seguiva ed investiva - mettendone a repentaglio la vita - l'uomo che lo aveva ingiuriato. Il Giudice, pur valorizzando i criteri "individualizzanti" di cui sopra, ha ritenuto sussistente l'aggravante in parola, atteso che - in considerazione dell'incolmabile squilibrio tra i beni giuridici in gioco - il motivo si sarebbe rivelato futile per qualsivoglia agente concreto, anche per un soggetto incline alla violenza ed avvezzo a logiche criminali, tanto da essere dichiarato delinquente abituale). (1)

(1) Da ultimo Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 41052 del 19.6.2014, Barnaba, nonché in termini Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 42846 del 18.11.2010, Muzaka.